

MOD. 4 Dichiarazione di accettazione clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani.

Il sottoscritto nato il a in
qualità didell'impresa con
sede in Prov. Cap.....
via/Piazza..... n con codice fiscale n.
..... con partita IVA n,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di accettare le seguenti clausole di cui al Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani:

1. ai sensi del Protocollo di Legalità, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/ 2011, l'accordo quadro verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall'art. 1456 del codice civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co-4 del Protocollo. Il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;
2. l'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
3. l'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;
4. l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle sue imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora le imprese siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. n. 159/2011, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto

di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;

b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;

c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiduciari. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

5. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata dell'Accordo Quadro, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora l'Accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore dell'Accordo. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata dell'accordo quadro ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.

7. In caso di mancata comunicazione di cui alle precedenti clausole il Comune di Trani applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore dell'Accordo quadro, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo dell'Accordo, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa. La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere dell'Ente. In nessun caso la risoluzione dell'Accordo quadro, comporta obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Luogo _____

Firma
